



Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Busto Arsizio

Ufficio del Procuratore della Repubblica

Largo G. Giardino nr. 4 Busto Arsizio (VA) 21052 Tel 0331-650261-342-341
procura.bustoarsizio@giustizia.it PEC: procuratore.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it

PROT. 1268 /2025

Busto Arsizio, 26 GIU. 2025

AL PROCURATORE GENERALE
C/O LA CORTE D'APPELLO MILANO
AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
ALLA DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI
INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BUSTO A.

**OGGETTO: ATTESTAZIONE EX ART 175 -BIS C.4 C.P.P. DEL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO DI MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
INFORMATICO DENOMINATO APP**

Invio il provvedimento di sospensione dell'utilizzo del sistema APP.

Distinti saluti

Il Procuratore della Repubblica
Dr. Carlo Nocerino

PROT. INT. 184/2025



PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Busto Arsizio

OGGETTO: attestazione ex art. 175-bis c. 4 c.p.p. del dirigente dell'Ufficio giudiziario di malfunzionamento del sistema informatico denominato "APP"

Il Procuratore della Repubblica

Visti gli artt. 111 e 175 bis c.p.p.;

Visti gli artt. 3 del decreto del Ministro della Giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 e 1 del decreto del Ministro della Giustizia del 27.12.2024 n. 206 che ha stabilito l'estensione dell'obbligo di deposito esclusivamente telematico tramite l'applicativo APP individuando diversi scaglioni temporali – per quanto qui d'interesse – è stato previsto dall'1.04.2025 l'obbligo di trattazione in modalità digitale delle iscrizioni delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., dei procedimenti di cui al libro VI titolo I (giudizio abbreviato), titolo III (giudizio direttissimo) e titolo IV (giudizio immediato) del c.p.p.;

Letta la relazione di aggiornamento del dott. Massimo De Filippo MAGRIF dell'Ufficio, depositata in data 26.06.2025, da intendersi integralmente richiamata, nella quale, in particolare, si evidenziano il permanere di oggettive disfunzioni di APP nella gestione delle iscrizioni dei procedimenti e nella trattazione di tutti gli atti urgenti legati al turno esterno (iscrizioni, convalide, giudizio per direttissima, deleghe urgenti etc.);

Visto il decreto del Presidente del Tribunale di Busto Arsizio del 19 giugno 2025 che ha disposto la sospensione dell'applicativo con decorrenza dall'1 luglio 2025 al 31 gennaio 2026;

Visto l'art. 175-bis c.p.p. che stabilisce che in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della Giustizia accertato ed attestato, fra gli altri, dal dirigente dell'Ufficio giudiziario, gli *"atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche"*;

CONSIDERATO CHE

- l'estensione delle tipologie di attività procedimentali per le quali è previsto l'obbligo di deposito telematico introdotto dal D.M. n. 206/2024 si inserisce in un contesto riguardante l'utilizzo dei sistemi informatici, già marcato da anomalie e instabilità, più volte segnalate da questo e da altri Uffici giudiziari e dal C.S.M;

- l'estensione anzidetta non è stata preceduta da una fase di monitoraggio e di risoluzione delle oggettive e perduranti disfunzioni di APP che, se non governate, determineranno il pregiudizio dei diritti e delle facoltà di indagati/imputati e delle vittime del reato;
- dall'adozione dello scorso provvedimento di sospensione non sono state riscontrate significative migliorie dell'applicativo che, allo stato, rimane disfunzionante;
- l'art. 175-bis c.p.p. è stato introdotto proprio al fine di assicurare uno strumento per gestire le disfunzioni del sistema informatico mediante l'utilizzo della modalità analogica e consente al dirigente dell'Ufficio di attestare i casi di malfunzionamento, anche in assenza di certificazione da parte del Direttore Generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia;
- la Corte di Cassazione ha chiarito che il merito del provvedimento adottato dal capo dell'Ufficio *ex art. 175 bis co. 4 c.p.p.* è insindacabile dal giudice trattandosi di un *“provvedimento che pur avendo effetti nella gestione degli affari giudiziari presenta una caratteristica di atto amministrativo avente funzioni organizzative per il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria”* (cfr. Cass. Sez. II, n. 2170 del 27.11.2024);
- il *“malfunzionamento”* attestato dal Capo dell'Ufficio giudiziario (*ex art. 175-bis co. 4*) non può essere inteso come 'blocco generalizzato' in quanto il termine, in assenza di una tassativa descrizione normativa, restituisce una portata semantica che si limita ad evocare un *cattivo funzionamento* del sistema rispetto allo scopo operativo originariamente programmato e che quindi comporti una disfunzione apprezzabile se comparata alla modalità analogica di gestione del procedimento;
- inoltre, l'interpretazione del termine *“malfunzionamento”* non può prescindere dalla *ratio* efficientista che ha informato la novella normativa del procedimento penale telematico, nonché dai principi generali di sistema che impongono la speditezza nella gestione dei procedimenti e da ultimo dai criteri generali che caratterizzano finanche l'azione della Pubblica Amministrazione, in tale visuale, a buona ragione, potrebbe intendersi per *“malfunzionamento”* qualsivoglia dilatazione dei tempi in APP rispetto alla modalità analogica di gestione del procedimento penale;
- anche accordando al termine una interpretazione restrittiva, il rimedio analogico deve essere comunque consentito quando l'utilizzo dell'applicativo comporti effetti pregiudizievoli in termini di effettività di diritti e facoltà di indagati/imputati e vittime del reato;

RILEVATO CHE

- i perduranti malfunzionamenti di APP, indicati nella relazione del dott. De Filippo, in caso di mancata sospensione dell'obbligatorietà della modalità in digitale, metterebbero

- a repentaglio la stessa funzionalità dell'Ufficio e, per quanto concerne il turno esterno, determinerebbero l'impossibilità di una trattazione tempestiva degli atti urgenti;
- occorre pertanto adottare un provvedimento di sospensione che tenga conto delle problematiche sopra evidenziate e dell'approssimarsi dei turni settimanali estivi;
 - risulta altresì necessario garantire un efficace coordinamento con quanto disposto dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio mediante l'adozione di un provvedimento speculare che consenta la tempestiva ed efficace gestione dei procedimenti

ATTESTA

la sussistenza di una situazione di malfunzionamento dell'applicativo telematico APP,

DISPONE

la sospensione, ex art. 175-bis, comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP dall'1 luglio 2025 – fatta salva la proroga ovvero la revoca del presente provvedimento in caso di cessazione dei malfunzionamenti – con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativamente alle iscrizioni delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.), al giudizio direttissimo (libro VI titolo III) e al giudizio immediato (libro VI titolo IV) nonché per quanto concerne istanze e produzioni del PM durante l'udienza (udienza preliminare, pre-dibattimentale e dibattimentale) **fino alla data del 31 gennaio 2026.**

Si trasmetta al Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio e alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati.

Si comunichi ai magistrati ordinari e onorari e al personale amministrativo dell'Ufficio.

Busto Arsizio, 26.06.2025

Il Procuratore della Repubblica
dott. Carlo Nocerino

